



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA

AMBIENTALE (ISPRA)

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito **ISPRA**), con Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, avente sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48 (CAP 00144 Roma), rappresentato dal Dott. Alessandro BRATTI, che agisce in qualità di Direttore Generale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Commissario Straordinario Cons. Gian Luca Calvi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, che agisce in qualità di Presidente dello stesso, in virtù della carica conferita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019 e per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, stabilita con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di conversione

24/04/2020 n. 27, che ha prorogato il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari sino al 31 gennaio 2021.

Premesso che

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

- ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 132/2016 "*Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.*"

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono

escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

- un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione l'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina interna di contratti pubblici, come altresì è stato evidenziato con delibera ANAC 567 del 31/05/2017;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione,

	divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia	
	ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente	
	atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e	
	delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;	
	- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace	
	pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni	
	sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del	
	Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta	
	tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di	
	ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e	
	coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente	
	(SNPA);	
	- l'ISPRA ha sottoscritto in data 27/12/2018 un accordo di collaborazione con	
	il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ENEA,	
	l'Istituto Inquinamento Atmosferico del CNR e l'Istituto Superiore di Sanità	
	per lo svolgimento di attività connesse all'attuazione della Direttiva (UE)	
	2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati	
	inquinanti atmosferici;	
	- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare,	
	con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle	
	politiche agricole, alimentari, forestali (MIPAAF), istituito con Decreto	
	Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381	
	della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica	
	nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché	
	piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e	
		4

finanziaria;

- il CREA per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- in particolare, il CREA, tramite il proprio Centro di Ricerca "Agricoltura e Ambiente" (CREA AA), tra le varie attività di ricerca, si occupa dell'analisi spazio-temporale dei diversi sistemi colturali, basilare per una pianificazione che ottimizzi produttività e uso delle risorse, nonché dei diversi metodi di ricerca integrati per fornire agli stakeholder informazioni su rischio climatico, impatto ambientale, servizi ecosistemici che sono utili per la gestione agricola;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- ISPRA e CREA sono entrambi Enti parte della Pubblica Amministrazione ai sensi del D.lgs. 218/2016;

- le Parti intendono sottoscrivere un Accordo per il raggiungimento di finalità di comune interesse in materia di tutela ambientale, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, per l'adozione di una strategia condivisa e per l'attuazione delle azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze;

	- le predette finalità rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal	
	Legislatore ad entrambe le Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in	
	materia di tutela dell'ambiente;	
	- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa	
	vigente intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del	
	presente Accordo;	
	- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha	
	affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti in	
	materia di tutela ambientale, della mitigazione dei cambiamenti climatici e	
	dello sviluppo sostenibile attribuendo competenze in parte diverse per	
	ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare	
	i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;	
	- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in	
	numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie	
	risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema	
	informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono	
	resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare	
	efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna	
	delle parti. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Valore delle premesse	
	Le premesse e il Programma Operativo di Dettaglio (POD - FERT-NEC	
	Valutazione delle emissioni connesse all'uso dei fertilizzanti azotati nell'ambito	
	della direttiva NEC) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.	
	Art. 2 - Finalità	
		6

Con il presente Accordo l'ISPRA e il CREA concordano di instaurare un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle comuni finalità istituzionali e per il raggiungimento di finalità di comune interesse in materia di tutela ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici, con l'obiettivo di effettuare una valutazione delle emissioni connesse all'uso dei fertilizzanti azotati, con particolare attenzione all'urea, e all'impatto di possibili misure di riduzione del loro uso per ogni coltura significativa. La modalità di collaborazione tra ISPRA e CREA è definita in uno specifico Programma Operativo di Dettaglio (POD - **FERT-NEC**), come previsto al successivo articolo 4.

Art. 3 - Responsabilità

Il responsabile dell'attività per ISPRA sarà la Dott.ssa Eleonora Di Cristofaro; i responsabili dell'attività per il CREA AA saranno la Dott.ssa Claudia Di Bene per quanto riguarda le attività relative alle verifiche sulle ricerche e studi sul consumo di fertilizzanti e delle colture tipiche associate all'uso di specifici fertilizzanti e la Dott.ssa Chiara Piccini per quanto riguarda le attività relative alla raccolta dei dati sul consumo dei fertilizzanti e le analisi delle politiche e misure di contenimento dell'uso dei fertilizzanti.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci delle Parti

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, il CREA e ISPRA si impegnano vicendevolmente a svolgere le attività definite nel POD, secondo le modalità ivi stabilite ed a rendere reciprocamente disponibili i dati e le analisi necessari allo svolgimento di tali attività, fermi restando i vincoli in materia di riservatezza dei dati cui le Parti sono obbligate. Le Parti si impegnano altresì, nello svolgimento delle loro attività, a definire e mantenere modalità operative

omogenee, nonché a concordare e realizzare le necessarie iniziative per garantire la più ampia condivisione delle modalità di coordinamento.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare e realizzare il rapporto di collaborazione oggetto del presente Accordo, è oggetto di uno specifico Programma Operativo di Dettaglio, redatto in collaborazione tra le Parti che è parte integrante del presente Accordo. Il POD, allegato al presente Accordo, indica gli obiettivi, le attività, la tempistica e le fasi di attuazione.

Art. 6 - Rendicontazione delle spese

In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto al CREA, a titolo di rimborso delle spese sostenute e previa presentazione di opportuna rendicontazione a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad euro € 24.000,00 (ventiquattromila/00), fuori campo IVA Art. 4 D.P.R. 633/72. Tale rimborso spese, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi. L'importo di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) sarà rimborsato da ISPRA, secondo le modalità riportate nel POD allegato alla presente, dietro presentazione di nota di debito e della rendicontazione delle spese sostenute entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione medesima, previa verifica ed approvazione dell'attività svolta da parte del Responsabile dell'Accordo di ISPRA. Le note di debito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica, utilizzando il seguente codice univoco ufficio:

UF3ANQ. L'erogazione dei rimborsi è subordinata alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva del CREA, determinando, se del caso, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

Art. 7 - Obblighi di Riservatezza

Fatta salva la normativa vigente sul diritto di accesso agli atti e alle informazioni ambientali, le parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni

I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo.

Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e si concluderà il 29 luglio 2021. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Art. 12 - Obblighi delle Parti

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente Accordo sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente atto. In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

Art. 13 - Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con PEC, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle

leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile ove compatibili.

Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro 80,00 (ottanta,00) che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi. Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'altra parte, che avverrà tramite bonifico bancario su Contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma (IBAN IT98F0100003245348300079347) intestato al CREA, nella causale dovrà essere inserito "Rimborso imposta di bollo su Accordo ex art 15, L. 241/90, prot. n....".

Art. 17 - Compiti delle Parti

Nell'ambito dell'Accordo, il CREA si occuperà di effettuare un'analisi sul consumo dei fertilizzanti sintetici e organici e sull'impatto ambientale che ne deriva, considerando i consumi differenziati sulla base della tipologia di coltura

e a seconda dei diversi fattori che ne influenzano le dosi impiegate, individuando le possibili politiche e misure di contenimento e sostituzione dell'urea e degli altri fertilizzanti e le criticità che impediscono la diffusione di misure di riduzione delle emissioni. L'ISPRA si occuperà di effettuare un'analisi dei fattori di emissione relativi all'uso dei fertilizzanti sintetici ed organici, l'elaborazione dei dati sulle superfici e produzioni agricole e sui fertilizzanti sintetici ed organici, derivanti dalle diverse fonti dati disponibili (statistiche nazionali ed internazionali, associazioni di categoria, etc.), l'aggiornamento della stima delle emissioni e l'elaborazione di scenari di riduzione delle emissioni.

Si rinvia, per il dettaglio delle attività, al POD allegato.

Letto, confermato e sottoscritto

per ISPRA

per il CREA

Il Direttore Generale

Il Commissario Straordinario

Dott. Alessandro BRATTI

Cons. Gian Luca Calvi

ALLEGATO 1

PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO (FERT-NEC Valutazione delle emissioni connesse all'uso dei fertilizzanti azotati nell'ambito della direttiva NEC)

Programma Operativo di Dettaglio (POD) delle attività da svolgere nell'ambito dell'Accordo tra ISPRA e CREA per il raggiungimento di finalità di comune interesse in materia di tutela ambientale, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, per l'adozione di una strategia condivisa e per l'attuazione delle azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze.

ISPRA e CREA svolgeranno in collaborazione le attività di seguito definite attraverso approfondimenti bibliografici, elaborazione di dati e contributi metodologici. Il presente Accordo ha come scopo una valutazione delle emissioni connesse all'uso dei fertilizzanti azotati, con particolare attenzione all'urea, e all'impatto di possibili misure di riduzione del loro uso per ogni coltura significativa, a supporto della definizione e valutazione di politiche e misure per la riduzione delle emissioni nocive e climalteranti.

Le attività da svolgersi verteranno sull'uso dei fertilizzanti azotati, come descritto nel seguito.

A. Verifica delle attività di ricerca e studio sul consumo di fertilizzanti -

L'attività è finalizzata a raccogliere e analizzare le pubblicazioni sulla tipologia di fertilizzanti impiegati sul territorio nazionale, in relazione alle quantità usate, alle modalità di utilizzo e alle emissioni derivanti dall'applicazione ai suoli, in grado di fornire informazioni e dati che

possano permettere una verifica ed aggiornamento delle emissioni nazionali;

B. Analisi delle colture tipiche associate all'uso di specifici fertilizzanti -

L'attività è finalizzata a mappare e valutare le colture del territorio nazionale in relazione all'uso dei fertilizzanti, per conoscere l'associazione tra colture e fertilizzanti impiegati, sintetici ed organici, e individuando le dosi medie utilizzate per fertilizzante e per coltura;

C. Raccolta dei dati sul consumo dei fertilizzanti - L'attività è finalizzata

a quantificare il consumo dei fertilizzanti sintetici ed organici per verificare i dati attualmente usati nell'inventario nazionale, prodotti annualmente dall'ISTAT, e relativi alle quantità vendute sul territorio nazionale;

D. Analisi delle politiche e misure di contenimento dell'uso dei

fertilizzanti - L'attività è finalizzata a valutare possibili misure di contenimento o sostituzione del consumo di fertilizzanti sintetici maggiormente emissivi e impattanti sugli ecosistemi, per poter definire scenari di riduzione delle emissioni nazionali.

Risultati attesi

Il lavoro in oggetto ha lo scopo di fornire i risultati delle attività A, B, C e D nella forma seguente:

- Dati relativi alle attività di ricerca e studio,
- Dati relativi a risultati di elaborazioni e analisi,
- Reportistica relativa alle attività.

Dettaglio delle fasi di lavoro e compiti delle Parti

	Attività A - Verifica delle attività di ricerca e studio sul consumo di fertilizzanti	
	<u>CREA AA</u> : Verifica delle attività di ricerca e studio sull'uso dei fertilizzanti sintetici e organici attualmente in corso o svolte nel recente passato a livello nazionale. Dovranno essere raccolti informazioni e dati su pubblicazioni, relative a dati di letteratura e misurazioni sul campo sul consumo di fertilizzanti sintetici e organici sul territorio nazionale negli ultimi cinque anni e al conseguente impatto ambientale, considerando le quantità usate (in termini di tal quale e di azoto contenuto), le tecniche di spandimento sui suoli, le perdite azotate per volatilizzazione e per lisciviazione, espresse tramite fattori di emissione rispetto alle quantità di azoto apportate al suolo.	
	<u>ISPRA</u> : Raccolta dati e informazioni sui fattori di emissione relativi all'uso dei fertilizzanti sintetici ed organici, basati su linee guida internazionali (<i>EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Ammonia Guidance UNECE 2014 e 2006 IPCC Guidelines</i>) e su studi specifici nazionali ed europei. Elaborazione della serie storica dei reflui zootecnici avviati alla digestione anaerobica e quantificazione dell'azoto contenuto nei reflui zootecnici applicato sui suoli agricoli.	
	Attività B - Analisi delle colture tipiche associate all'uso di specifici fertilizzanti	
	<u>CREA AA</u> : Analisi delle colture tipiche associate all'uso di specifici fertilizzanti, ed in particolare all'uso dell'urea; Analisi delle barriere che ostacolano la loro sostituzione o contenimento nelle quantità utilizzate. L'analisi dovrà considerare le colture prodotte sul territorio nazionale e il consumo di fertilizzanti sintetici e organici per tipologia di coltura, per area geografica, per	
		16

tipologia di fertilizzante. L'analisi dovrà essere effettuata anche considerando le differenze dovute alla diversa localizzazione geografica di una stessa coltura. Dovranno essere considerate le modalità di applicazioni impiegate e le epoche di spandimento, distinte per coltura e fertilizzante. Dovranno altresì essere valutate le esigenze nutritive delle colture considerate, in relazione al tipo di coltura e considerando i fattori che possono influenzare tali esigenze.

Individuare le criticità che impediscono la diffusione di misure di riduzione delle emissioni, basate sulla limitazione dei consumi di fertilizzante o sulla sostituzione con altri fertilizzanti meno impattanti.

ISPRA: Elaborazione dei dati sulle superfici e sulle produzioni delle coltivazioni e dei dati sul consumo di fertilizzanti sintetici ed organici, di fonte ISTAT, a livello regionale.

Attività C – Raccolta dei dati sul consumo dei fertilizzanti

CREA AA: Raccolta dei dati più dettagliati relativi al consumo dei fertilizzanti; Verifica delle statistiche nazionali stimate a partire dalle quantità vendute. I dati dovranno essere raccolti in riferimento al consumo dei fertilizzanti sintetici ed organici e al contenuto dei nutrienti, in particolare l'azoto, relativamente al territorio nazionale. Tali dati andranno successivamente confrontati con i dati relativi alle quantità vendute, per tipologia di fertilizzante sintetico, pubblicate dall'ISTAT annualmente.

ISPRA: Elaborazione dei dati relativi al consumo dei fertilizzanti sintetici riportati nei database di FAO, IFA (*International Fertilizer Association*), Assofertilizzanti, EUROSTAT. Condivisione, analisi e verifica delle stime sul consumo dei fertilizzanti sintetici effettuato sulla base di dati relativi alle dosi usate per specifica coltura.

Attività D – Analisi delle politiche e misure di contenimento dell'uso dei fertilizzanti

CREA AA: Aggiornamento dell'Inventario nazionale delle emissioni, sulla base dei dati raccolti ed analizzati sul consumo di fertilizzanti per tipologia di fertilizzante, per tecnica di applicazione impiegata, per area geografica, per tipologia di suolo, anche sulla base delle attività di ricerca su eventuali fattori di emissione specifici del territorio nazionale (per specifiche colture o per aree geografiche, etc.), relativi alle perdite azotate per volatilizzazione e lisciviazione; Valutazione della fattibilità a livello nazionale dell'introduzione di possibili politiche e misure di contenimento e sostituzione dell'urea e degli altri fertilizzanti; Stima della potenzialità di utilizzo dei fertilizzanti a lento rilascio; Analisi dei costi delle politiche e misure considerate. Nell'analisi dovranno essere considerate le tecniche di applicazione dei fertilizzanti maggiormente utilizzate per tipologia di fertilizzante e di coltura. La valutazione delle politiche di riduzione delle emissioni dovrà fare anche riferimento alle più appropriate tecniche di applicazione dei fertilizzanti e meno impattanti a livello ambientale, considerando le perdite azotate per volatilizzazione e per lisciviazione. Dovranno essere inoltre considerate le esigenze nutritive delle colture, il tenore dei nutrienti del suolo e l'apporto dei nutrienti dovuti ad altri fertilizzanti impiegati. La sostituzione dell'urea con i concimi organici (principalmente effluenti di allevamento) potrà essere valutata tenendo in considerazione le dosi massime di azoto efficiente ammesso per singola coltura (massima applicazione standard, MAS), al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, definite all'interno dei Programmi di azione per l'applicazione della direttiva Nitrati

(PAN). I MAS sono calcolati considerando l'apporto di azoto ad ettaro, dovuto alle fertilizzazioni organiche e alla loro efficienza di fertilizzazione (stabilita in relazione alla coltura, all'epoca e alle modalità di distribuzione), e all'uso dei concimi inorganici. Tali valutazioni consentiranno di migliorare l'efficienza dell'azoto fornito alle colture con la fertilizzazione ed inoltre di gestire in modo efficiente l'impiego dei reflui zootecnici. Dovranno altresì essere valutate le tecniche di distribuzione dei concimi, a seconda del tipo di coltura e delle caratteristiche dei terreni, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di agricoltura di precisione, che possano assicurare una migliore distribuzione del fertilizzante e, di conseguenza, una migliore efficienza d'uso dell'azoto. In un'ottica di sostituzione dei fertilizzanti chimici con gli effluenti zootecnici, dovranno tuttavia essere presi in considerazione altri aspetti di ordine economico e qualitativo. In particolare, in merito a questo secondo aspetto, bisognerà valutare l'impiego di questi concimi a seconda della variabilità climatica, pedologia e colturale delle zone coltivate ed inoltre considerare che gli effluenti zootecnici non hanno caratteristiche fisico-chimiche omogenee, costanti e conosciute come i fertilizzanti sintetici. Dovranno essere valutati i fertilizzanti a lento rilascio, impiegati in sostituzione di fertilizzanti più impattanti a livello ambientale. Nella valutazione delle politiche e misure di contenimento o sostituzione dei fertilizzanti sintetici, dovranno essere valutati anche i costi associati alle strategie di riduzione delle emissioni.

ISPRA: Valutazione delle politiche e misure di riduzione delle emissioni, relative all'applicazione al suolo di fertilizzanti, contenute nella direttiva *National Emission Ceiling* (NECD), e delle indicazioni in materia contenute nella direttiva Nitrati, nei Programmi regionali di azione per l'applicazione della

direttiva Nitrati (PAN), nel decreto ministeriale 25/02/2016. Valutazione dell'aggiornamento delle stime delle emissioni, sulla base del confronto della serie storia delle emissioni di ammoniaca e protossido di azoto derivanti dall'uso dei fertilizzanti azotati. Elaborazione di scenari sulla base delle politiche e misure di riduzione delle emissioni individuate.

Redazione di un rapporto tecnico con i risultati delle attività svolte.

Cronoprogramma delle attività da svolgere entro i termini previsti dall'articolo 10 del presente Accordo

	Mesi trascorsi dalla sottoscrizione								
Attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	X	X	X	X	X	X			
B			X	X	X	X	X	X	
C				X	X	X	X	X	X
D					X	X	X	X	X

Modalità di rimborso spese per le attività svolte dal CREA AA

L'importo di cui all'articolo 6 dell'Accordo sarà rimborsato al CREA AA, come segue:

100% dell'importo al termine delle attività e alla consegna del rapporto tecnico con i risultati delle attività svolte e successiva approvazione da parte del responsabile ISPRA dietro presentazione del prodotto da parte del CREA, e della rendicontazione delle spese sostenute.